



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 5 settembre 2011, n. 12

Consorzio SISRI di Brindisi - Discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi D.Lgs. 59/05 e smi. Codice IPPC 5.4 - Fascicolo 66. Archiviazione procedimento.

Il giorno 5 settembre 2011, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 59/05 e smi, abrogato e sostituito dalla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” del D.lgs. 152/06 e smi, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- che fra le finalità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è compreso l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili che, per le discariche di rifiuti, è garantito se sono soddisfatti i requisiti tecnici del D.lgs. 36/03 ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 e smi;

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 3464 del 28 febbraio 2007, il Consorzio SISRI di Brindisi in qualità di proprietario della discarica controllata per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata nel Comune di Brindisi in via Archimede chiedeva l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto affidato al gestore-pro-tempore TM.T. S.p.A. Tecnitalia.
- In data 11 giugno 2007, con nota prot. 9294, veniva comunicato l'avvio del procedimento.

- In data 20 novembre 2007 si teneva la prima conferenza di servizi e con nota, prot. 112 del 07 gennaio 2008, la Regione chiedeva al Consorzio SISRI di Brindisi chiarimenti in riferimento alle osservazioni emerse durante la stessa Conferenza di Servizi.
- In data 9 aprile 2009 si teneva un sopralluogo presso la discarica esaurita e presso le aree interessate dalla richiesta di ampliamento e si evidenziava:
  - L'assenza totale del capping di copertura e delle altre opere di chiusura previste dal piano di adeguamento al D.Lgs. 36/03;
  - La necessità, indicata dalla Regione al Consorzio SISRI, di acquisire le evidenze della caratterizzazione dell'intero sito comprensivo dell'area interessata dall'ampliamento. A tal proposito il consorzio ASI dichiarava la volontà di rimodulare la richiesta di ampliamento della discarica ad un solo lotto da porre a servizio esclusivo dei rifiuti prodotti dall'impianto di termodistruzione.
- In data 21 maggio 2009 veniva acquisita al prot. 5869 la DGP n. 61 del 25 marzo 2009, con cui la Provincia di Brindisi esprimeva parere non favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi della capacità volumetrica di 426.000 mc in ampliamento della discarica già esercita e completamente riempita. Il predetto parere non favorevole della Provincia di Brindisi richiama, fra le diverse motivazioni, la mancata esecuzione del Piano di Caratterizzazione dell'area interessata dall'ubicazione della discarica ancorché approvato da parte del Ministero dell'Ambiente.
- In data 10 giugno 2009 perveniva con nota, acquisita al prot. 6585, la delibera commissariale n. 36 del 21/04/2009 con la quale il Commissario Straordinario del Consorzio richiedeva che "l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'ampliamento della discarica sia rilasciata solo per il lotto II e che sia destinato a ricevere solo i rifiuti derivanti dall'attività di smaltimento della piattaforma Polifunzionale consortile e dalle bonifiche del S.I.N. di Brindisi"

Considerato che:

- risulta cessata la gestione operativa della discarica per rifiuti pericolosi;
- che con DGP n. 394 del 06/12/2005, la Provincia di Brindisi ha approvato il piano di adeguamento della discarica;
- che con nota, prot. 77044 del 09/09/2010, la Provincia di Brindisi ha informato la Regione Puglia - Servizio Rifiuti e Bonifiche dell'avvio dei lavori di adeguamento della discarica esaurita;
- che, quindi, l'adeguamento dell'impianto di discarica esistente alle migliori tecniche disponibili è stato già esaminato in sede di procedimento ex D.lgs. 36/03 presso la Provincia di Brindisi;
- con nota prot. 647 del 05/08/2011, il Servizio Rischio Industriale ha trasmesso il preavviso di archiviazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale in caso di mancato riscontro sull'eventuale conclusione del procedimento di bonifica delle aree oggetto del richiesto ampliamento ed insistenti nel Sito di Interesse Nazionale ex Legge 426/98;
- con nota, acquisita al prot. 687 del 23/08/2011, il Consorzio ASI di Brindisi ha informato che la Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia non ha ancora dato attuazione al piano di caratterizzazione delle aree oggetto del richiesto ampliamento ed insistenti nel Sito di interesse Nazionale ex Legge 426/98;
- la ditta Veolia Servizi Ambientali con nota, registrata al prot. 723 del 25/08/2011, ha indicato che "non esiste alcun obbligo in capo alla nostra società a compiere attività di caratterizzazione volte all'ottenimento, nell'esclusivo interesse del Consorzio ASI, di un provvedimento amministrativo di ampliamento della discarica di Brindisi"

Visto, in conclusione, che per la discarica esistente:

- risulta cessata la gestione operativa;
- con DGP n. 394 del 06/12/2005, la Provincia di Brindisi ha approvato il piano di adeguamento della discarica;
- con nota, prot. 77044 del 09/09/2010, la Provincia di Brindisi ha informato la Regione Puglia - Servizio

Rifiuti e Bonifiche dell'avvio dei lavori di adeguamento della discarica esaurita;

- l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili è stato già esaminato in sede di procedimento ex D.lgs. 36/03 presso la Provincia di Brindisi;

Rilevato, in conclusione, che per il richiesto ampliamento nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, non vi sono le condizioni per il prosieguo procedimentale in ragione del mancato perfezionamento delle procedure di bonifica all'interno del sito dichiarato di interesse nazionale con Legge 406/98;

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

## VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di archiviare per le motivazioni di cui in premessa il procedimento avviato, ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore del Consorzio SISRI di Brindisi per la discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - codice IPPC 5.4 D.lgs. 59/05 - Fascicolo 66;

di stabilire che la gestione post-operativa della discarica esistente dovrà proseguire nei termini dei vigenti provvedimenti autorizzativi della Provincia di Brindisi nonché del D.Lgs. 36/03 e smi;

di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Consorzio ASI di Brindisi in Viale Arno, 33 Brindisi;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla ditta VEOLIA Servizi Ambientali con sede in La Spezia alla Via Privata O.T.O. n. 57 e in Roma alla via di Monte Brianzo, 56;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi;
- all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- alla ASL BR/1;
- ai Servizi Regionali Ecologia, Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

- al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento  
e Grandi Impianti  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio  
Rischio Industriale  
Ing. Giuseppe Tedeschi

---